



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: IMPIANTI FER - VIA

TAR Emilia Romagna, Parma, 22 maggio 2026, n. 269: l'impianto FER non è uno stabilimento industriale ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. h, D.lgs. 152/2006 - lo screening di VIA e l'A.U. sono improcedibili per inidoneità dell'area agricola -

La vicenda riguarda l'istanza di *screening* di VIA e di A.U. presentata da una Società operante nel settore delle energie rinnovabili per la costruzione di un impianto FER in area classificata agricola e in prossimità di altro impianto fotovoltaico. L'istanza era stata dichiarata improcedibile dall'ufficio regionale competente in materia di VIA in quanto «*il progetto non rientra quindi nella richiamata soglia di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui al punto d-quater) dell'Allegato IV del D.lgs. 152/06*». Inoltre, a una preliminare verifica documentale, l'ufficio rilevava che «*a differenza di quanto dichiarato dal proponente, l'impianto non risulta ricadere in area idonea ai sensi dell'art.20, comma 8, lett. c-ter), punto 2, D.lgs. n.199/2021: "aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*. In un proprio precedente parere, l'ufficio regionale aveva chiarito che gli impianti fotovoltaici, ai fini dell'individuazione dell'area idonea a realizzarli, non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti industriali come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), D.lgs. n. 152/2006, essendo privi delle caratteristiche emissive ivi stabilite. La Società istante impugnava il provvedimento avanti al TAR di Parma, lamentando che il comma



1 *bis* dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021, applicabile *ratione temporis*, avrebbe introdotto un generale e indiscriminato divieto di localizzare gli impianti fotovoltaici in area agricola, violando la c.d. "strategia" di adattamento ai cambiamenti climatici adottata dall'Unione Europea e ponendosi in contrasto con il principio di massima diffusione degli impianti FER, sancito dal diritto eurounitario oltre che dall'ordinamento nazionale.

Con la sentenza in commento il TAR, respingendo il ricorso, affronta la questione centrale della controversia, ossia se l'impianto fotovoltaico già esistente, adiacente al progetto di interesse, possa essere considerato, o meno, come "*stabilimento industriale*", ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. h del D.lgs. 152/2006 e, dunque, se l'area prescelta sia idonea per l'installazione di nuovi impianti FER.

A differenza di altre pronunce intervenute sul tema (cfr. TAR Veneto, n. 825 del 15 aprile 2026, massimata in questo Osservatorio), il TAR afferma che l'impianto fotovoltaico non può essere considerato un "*impianto industriale*" ai fini dell'applicazione della disposizione dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2), del D.lgs. n. 199/2021 (nella versione applicabile *ratione temporis*), posto che tale impianto, per sua natura, non produce emissioni in atmosfera, dunque non può essere qualificato come impianto industriale né come stabilimento ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 2), D.lgs. 199/2021, con la conseguenza che *"attorno ad esso non si genera la cintura di 500 m. che può essere utilizzata per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici. ...diversamente, (...) si finirebbe per rimuovere qualunque ostacolo alla realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola, giacché ogni impianto consentirebbe di realizzarne uno nuovo entro i 500 m. di distanza, il nuovo impianto uno ulteriore e così via in una sorta di effetto domino senza fine, a discapito dell'interesse pubblico alla limitazione del consumo di suolo agricolo"*.

La sentenza testimonia l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ampliato dal fatto che il MASE si è pronunciato in risposta a interpello del Comune di Villalba in data 8.8.2023 riconoscendo, invece, all'impianto FER la natura di stabilimento industriale, tale da rendere l'area di insediamento, sebbene agricola, idonea a realizzare altri impianti.

[Consulta la sentenza](#)